

unerheblich ist, dass die Gemeinde nicht in das Verfahren einbezogen war.

3. — Im Falle der Gemeindesparkasse Walzenhausen (BGE 68 I S. 175 ff.) ist im Anschluss an frühere, nicht publizierte Entscheide festgestellt worden, dass der Betrieb einer Sparkasse kein öffentlicher, in den Kreis der ordentlichen Gemeindeverwaltung fallender Zweck, sondern eine privatwirtschaftliche Betätigung ist und eine Steuerbefreiung des Kassenvermögens gemäss Art. 12, Ziff. 2 WOB, oder dieser Vorschrift entsprechenden Anordnungen anderer eidgenössischer Steuererlasse, an sich nicht begründet; auch dann nicht, wenn ein Teil des jährlichen Reingewinns öffentlichen Gemeindefwecken zugewendet wird. Es wurde darauf abgestellt, dass die privatwirtschaftliche Zweckwidmung des Kassenvermögens (bei Walzenhausen der Reservefonds) durch solche Zuwendungen nicht berührt wird und dass das Kassenvermögen seinem Hauptzweck, der Sicherung des Kassenbetriebes, verfangen bleibt, auch wenn ein Teil des nach Verzinsung des Kassenvermögens sich ergebenden Betriebsüberschusses öffentlichen Gemeindefwecken zufliesst.

Bei der Spar- und Leihkasse der politischen Gemeinde Kirchberg verhält es sich aber anders. Zwar hat auch hier der Zweck der Gemeindeanstalt an sich privatwirtschaftlichen Charakter; Art. 1 der Statuten bezeichnet ihn als Bankgeschäft. Der Betrieb eines Bankgeschäftes aber gehört im allgemeinen nicht zu den ordentlichen Aufgaben einer Gemeinde. Aus Art. 37, lit. g st. gall. Gemeindegesetz und aus den Entscheidungen, auf die sich die Beschwerdebeklagte beruft, geht nichts hervor, das für den Kanton St. Gallen eine andere Auffassung rechtfertigen würde. Art. 37 umfasst auch die Aufwendungen für ausserordentliche Gemeindefwecke, eine Grundlage für die hier zu treffende Unterscheidung enthält er nicht. Dagegen wird nach den Statuten der ganze jährliche Reingewinn, soweit er überhaupt verfügbar ist, für öffentliche Gemeindefwecke verwendet (Art. 32), und es fällt bei Auflösung des

Bankgeschäfts das ganze nach Durchführung der Liquidation vorhandene Vermögen an öffentliche Gemeindefwecke (Art. 42). Das Bankgeschäft ist demnach hier, was den Ertrag anlangt, vollständig in den Dienst der öffentlichen Gemeindeverwaltung gestellt, was es rechtfertigt, die Voraussetzung für die Steuerbefreiung nach Art. 12, Ziff. 2 WOB als erfüllt anzusehen.

Damit werden die übrigen Fragen, die im Beschwerdeverfahren aufgeworfen worden sind, und die Eventualanträge der Parteien gegenstandslos und können auf sich beruhen bleiben.

#### 7. Sentenza 11 marzo 1944 nella causa X. contro Commissione di ricorso del Cantone Ticino in materia di SDN.

*Imponibilità in materia di SDN* : Il contribuente, che afferma che la sostanza depositata sotto il suo nome presso un istituto bancario appartiene effettivamente ad un terzo, è imponibile su di essa, a meno che provi di non esserne il proprietario. Questa prova implica il completo chiarimento della reale situazione di fatto, specialmente mediante l'indicazione del nome dell'effettivo proprietario e dei dati necessari alle autorità fiscali per formarsi un giudizio proprio sul punto di sapere chi sia la persona imponibile.

*Wehropfer* : Der Steuerpflichtige hat auf seinen Namen bei einer Bank hinterlegte Vermögenswerte zu versteuern, wenn er nicht nachweist, dass er nicht der Eigentümer ist. Dieser Nachweis erfordert eine vollständige Abklärung des Sachverhalts; vor allem ist der Eigentümer namhaft zu machen und es sind die Angaben beizubringen, die der Steuerbehörde ein eigenes Urteil darüber ermöglichen, wen die Steuerpflicht trifft.

*Sacrifice pour la défense nationale* : Le contribuable qui affirme que les biens déposés sous son nom dans une banque appartiennent effectivement à un tiers est imposable sur ces biens à moins qu'il ne prouve n'en être pas propriétaire. Pour rapporter cette preuve, il doit fournir des éclaircissements complets sur la situation de fait, notamment indiquer le nom du propriétaire effectif et donner à l'autorité fiscale tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour déterminer par elle-même la personne imposable.

#### *Ritenuto in fatto* :

A. — Ai fini del sacrificio per la difesa nazionale X (suddito italiano venuto nella primavera del 1939 nel

Cantone Ticino, ove abita in casa propria) dichiarava una sostanza immobiliare di 20 600 fr.

L'Autorità di tassazione lo colpiva però su una sostanza complessiva di 61 000 fr., tenuto conto dei capitali posseduti presso la banca Y e gli infliggeva una multa di 300 fr. a norma dell'art. 96 del DCF pel SDN.

La tassazione e la multa si fondavano sulla dichiarazione che la banca Y aveva rilasciata alla Polizia cantonale, affinché X ottenesse il permesso di soggiorno che gli fu effettivamente accordato, dichiarazione del seguente tenore: «Certifichiamo che il Signor X possiede presso la nostra Banca in deposito libero, fondi liquidi, nonché obbligazioni ed altri valori svizzeri di primo ordine, per importo complessivo di 43 000 fr. circa. Mentre ca. 20 000 fr. sono depositati presso la nostra Banca sin dalla fine del 1937 per conto del prelodato Sig. X, la rimanenza ci pervenne nelle ultime settimane dalla Francia.»

X inoltrava reclamo, adducendo in sostanza quanto segue: La dichiarazione 21 aprile 1939 della banca Y si riferisce ad un'operazione fittizia di trapasso di titoli dall'effettivo legittimo proprietario, cittadino italiano dimorante in Italia, al nome di X. Quest'operazione tendeva unicamente a facilitare ad X la concessione del permesso di soggiorno in Svizzera. Richiesto di denunciare il nome del legittimo proprietario dei titoli, X opponeva un rifiuto, ma consegnava all'Autorità di tassazione una dichiarazione 25 marzo 1942 della banca Y, la quale è così formulata: «Certifichiamo che tutti i titoli di cui alla specifica del 16 febbraio 1942, risp. i fondi che servirono al loro acquisto, erano già depositati presso di noi prima del 21 aprile 1939 al nome di un suddito italiano, residente in Italia, del quale non siamo autorizzati fare il nome, e che detti titoli risp. fondi furono dal detto proprietario fatti iscrivere al nome di X, il 21 aprile 1939, con incarico contemporaneo a noi di rilasciare una dichiarazione destinata alla Direzione di Polizia, onde facilitare la concessione alla stesso Signor X del permesso di soggiorno a . . . . . Aggiungiamo che

al precedente proprietario è stata contemporaneamente data procura per la piena e libera disponibilità dei titoli stessi. Dichiariamo inoltre che il Signor X non ha menomamente disposto a tutt'ora dei titoli oggetto del deposito, il quale rimane integro.»

Con decisione 7 settembre 1942 la Commissione di tassazione del I circondario respingeva il reclamo.

Con gravame alla Commissione cantonale di ricorso, X si riconfermava nella sua domanda di procedere alla tassazione secondo la notifica e di annullare la multa, invocando anche la seguente dichiarazione 1 ottobre 1942 della banca Y: «A chiarire la nostra dichiarazione del 21 aprile 1939, si precisa che i 20 000 fr. ca. che si indicano come depositati presso di noi sin dalla fine dell'anno 1937 per conto del Signor X, figurano registrati da detta epoca (fine 1937) esclusivamente al nome del suddito italiano di cui alla dichiarazione del 25 marzo 1942 e sono stati trapassati al signor X il 21 aprile 1939 allo scopo di cui alla dichiarazione stessa.»

Con decisione 13 ottobre 1943 la Commissione cantonale di ricorso riduceva la multa a 100 fr. per ragioni di equità, ma respingeva il ricorso nel rimanente, osservando che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, X non aveva diritto allo stralcio, poichè si era rifiutato d'indicare il nome dell'effettivo creditore.

B. — X ha inoltrato tempestivamente un gravame di diritto amministrativo al Tribunale federale, adducendo in sostanza quanto segue: La giurisprudenza del Tribunale federale invocata dalla seconda giurisdizione cantonale concerne i titoli al portatore, ma non si attaglia al fattispecie, date le dichiarazioni della banca Y che sono fededegne e che, viste le circostanze in cui sono state rilasciate, fanno concludere che la sostanza in parola appartiene ad un terzo. Il vero proprietario è suddito italiano, residente in Italia (e quindi non soggetto al sacrificio per la difesa nazionale), il quale rifiuta per legittime ragioni che il suo nome sia indicato.

C. — La Commissione cantonale di ricorso e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno proposto il rigetto del gravame.

Nel suo preavviso l'Amministrazione federale delle contribuzioni adduce in sostanza quanto segue :

Anche se si prendessero come base le dichiarazioni della banca Y, non si potrebbe concludere con sicurezza che i capitali in questione non appartengono al ricorrente. Egli stesso è suddito italiano ed ha abitato in Italia ; il terzo potrebbe essere il suo fiduciario.

D'altra parte non si vede la necessità per X di ricorrere all'espedito della trascrizione dei titoli, allorchè è proprietario, sin dal 1922, d'una villetta nel Ticino libera da ipoteca e quindi rappresentante una sufficiente garanzia pel rilascio del permesso di soggiorno. Inoltre X possedeva ancora il 18 marzo 1939, secondo la dichiarazione del . . . . ., una sostanza di 50 000 fr., mentre non possedeva più, il primo gennaio 1940, alcun capitale presso quell'istituto bancario. Il ricorrente non ha dimostrato il consumo di questa sostanza ; difficilmente può essere ammesso che, se il 21 aprile 1939 i titoli sono stati trapassati effettivamente ad X, questo trapasso sia avvenuto senza controprestazione di lui e pertanto senz'acquisto di proprietà sui titoli. Giusta la dichiarazione 21 aprile 1939 della banca Y, parte dei fondi ivi depositati le sono pervenuti dalla Francia. X ha lavorato per ben 32 anni a . . . . . ; non è quindi escluso che si sia trattato del trasferimento di una parte dei suoi risparmi.

Si deve inoltre tener presente che il ricorrente, il quale ha cessato ogni attività lucrativa dal 1939, provvede al mantenimento di quattro persone, il che non sarebbe evidentemente possibile col solo reddito dei beni stabili dichiarati e con i modesti sussidi del figlio in Italia e del suo ex datore di lavoro in Francia.

*Considerando in diritto :*

X è imponibile sulla sostanza ch'era depositata sotto il suo nome, il primo gennaio 1940, presso la banca Y

(sostanza comprendente 36 666 fr. in obbligazioni e 3600 fr. 50 in conto corrente, della quale egli pure poteva disporre), a meno che provi di non esserne il proprietario. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze 27 novembre 1942 su ricorso Tinner, consid. 2 ; 14 luglio 1943 su ricorso Gräflein, consid. 3 ; 19 gennaio 1944 su ricorso Domenigoni, consid. 1), questa prova implica il completo chiarimento della reale situazione di fatto, specialmente mediante l'indicazione del nome dell'effettivo proprietario e dei dati necessari alle autorità fiscali per formarsi un giudizio proprio sul punto di sapere chi sia la persona imponibile. Questa giurisprudenza, che fin qui ha trovato applicazione per lo più in materia di ipoteche al portatore, appare fondata anche in tutti i casi nei quali, come in concreto, non è accertabile senz'ulteriori chiarimenti che la sostanza non appartiene al contribuente. A buon diritto le autorità cantonali non si sono basate sulle dichiarazioni della banca Y, le quali contengono contraddizioni e non sono quindi attendibili. Infatti non si sa se la reale situazione di fatto sia quella prospettata dalla dichiarazione 21 aprile 1939 oppure dalle successive dichiarazioni 25 marzo 1942 e 1 ottobre 1942. È anche possibile che, per quanto riguarda il terzo, si tratti soltanto d'un nome fittizio o di un rapporto fiduciario fiscalmente irrilevante. X avrebbe quindi dovuto indicare il nome del terzo ed eventualmente produrre la corrispondenza concernente la sostanza in parola. Se X non può farlo perchè non autorizzato dal terzo quantunque gli organi fiscali siano tenuti al segreto giusta l'art. 37 del DCF pel SDN, deve subirne le conseguenze che in concreto consistono nel rigetto del ricorso, anche per quanto concerne la multa (art. 96 cp. 2 del DCF pel SDN e sentenza 27 novembre 1942 su ricorso Tinner, consid. 3).

*Il Tribunale federale pronuncia :*

Il ricorso è respinto.